

ALLEGATO A al Verbale dell'Assemblea del 10/05/2011

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
STRADA ROMANTICA DELLE LANGHE E DEL ROERO**

Titolo I

Disposizioni generali: denominazione, sede, durata

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "Associazione *Strada Romantica delle Langhe e del Roero*", di seguito denominata Associazione.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio

L'Associazione ha sede sociale nel Comune di Bossolasco in Piazza Oberto n. 1, presso la sede della Comunità Montana Alta Langa e del Gruppo di Azione Locale Langhe Roero Leader.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie, operative, succursali, agenzie e rappresentanze, ovunque in Italia e all'estero, qualora le esigenze di gestione lo richiedano.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione avrà durata sino al 31/12/2050, con proroga tacita quinquennale, salvo diversa delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci.

Titolo II

Scopo, oggetto

Articolo 4 - Oggetto sociale

L'Associazione, che è apolitica e non ha finalità di lucro, ha per oggetto principale la promozione e la gestione dell'itinerario turistico culturale *Strada Romantica delle Langhe e del Roero*, di seguito per brevità denominato *Strada*, nonché l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili alla promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale, turistico ed ambientale dell'area coincidente con il territorio delle Langhe e del Roero, in stretta collaborazione con l'Azienda Turistica Locale "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero" per la condivisione e l'integrazione delle attività di promozione turistica.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

- a) Promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza e valorizzazione dell'itinerario della *Strada* nonché dei luoghi e dei percorsi enogastronomici, naturalistici e culturali limitrofi;
- b) Promuovere, coordinare e/o patrocinare - direttamente o su incarico, nell'ambito della promozione e commercializzazione dell'itinerario della *Strada*, anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni - iniziative, attività ed eventi sportivi, naturalistici, di tutela ambientale, culturali ed enogastronomici, attuando tutte le iniziative promozionali atte a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio locale del territorio di Langa e Roero e le sue risorse (culturali, turistiche ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche, ...) sulla base di specifici programmi da sottoporre anche a possibili altri Enti finanziatori;
- c) Relazionarsi con i Tour Operator italiani e stranieri affinché promuovano la *Strada* e commercializzino i pacchetti turistici ad essa afferenti;
- d) Attivarsi per il reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione dell'Associazione;

Ministero dell'Economia, MARCA DA BOLLO
e delle Finanze €14,62
QUATTORDICI/62
00030637 00003827 0047001
0009912 25/05/2011 15:48:24
0001-00008 8EFC5958455565
IDENTIFICATIVO: 0189027894653
0 1 09 052709 465 3

ALL'ATTO REGISTRATO
1985 Serie 3

- e) Attuare progetti promozionali e di valorizzazione con altri territori europei che puntino sul turismo del paesaggio e abbiano un territorio di eccellenza simile a quello delle Langhe e del Roero;
- f) Operare per l'implementazione del Marchio Registrato *Strada Romantica delle Langhe e del Roero*;
- g) Gestire, direttamente o indirettamente, i controlli relativi al rispetto del Regolamento dell'Associazione;
- h) Promuovere e valorizzare, nell'ambito della promozione e commercializzazione della *Strada*, le attività turistiche ed agrituristiche, ed in particolare i più qualificati produttori e operatori turistici (aziende agricole, strutture ricettive, agriturismi, aziende artigiane, ecc...) che aderiscono al circuito con la forma di Convenzione (o altra forma decisa dall'Assemblea), sia indirettamente in quanto facenti già parte dei circuiti di qualità selezionati dalle Associazioni di Categoria socie dell'Associazione, sia direttamente a seguito di una selezione operata in collaborazione tra le Associazioni di Categoria e i Comuni sulla base di criteri di qualità comuni stabiliti nel Regolamento dell'Associazione;
- i) Agevolare e promuovere la realizzazione e lo scambio di pubblicazioni, studi, esperienze e ricerche afferenti alle specifiche finalità da perseguire, nonché la raccolta di dati e notizie, anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività dell'Associazione e dei soci, mediante seminari, riunioni, materiale illustrativo e informatico e quant'altro utile allo scopo; in particolare, realizzare e diffondere pubblicazioni informative sulla *Strada Romantica delle Langhe e del Roero*, nonché sulla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e dei prodotti del territorio;
- j) Promuovere la formazione professionale mediante specifici interventi formativi nell'ambito delle finalità perseguite;
- k) Armonizzare le attività di promozione del territorio, attraverso una opportuna calendarizzazione degli eventi, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;
- l) Sensibilizzare l'opinione pubblica in tutte le forme ritenute più idonee alle finalità specifiche da perseguire, promuovere ed organizzare iniziative per la popolazione locale, in particolar modo per i giovani, al fine di rafforzare la conoscenza delle loro radici ed incentivare lo sport a contatto con la natura;
- m) Favorire e tutelare il soggiorno dei turisti e dei visitatori, sostenendo e promuovendo, presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi, in una logica di turismo sostenibile;
- n) Promuovere la tutela del paesaggio e dell'ambiente locale quali beni comuni e patrimonio culturale della collettività;
- o) Svolgere attività di consulenza a favore dei soci, nonché esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci;
- p) Collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni alla risoluzione delle problematiche riguardanti il territorio e l'impatto turistico sullo stesso;
- q) Promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune tra gli aderenti e tra altri Enti operanti in ambiti riconducibili a quelli dell'Associazione, in Italia e all'estero;
- r) Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 5 - Individuazione dell'itinerario

La *Strada* è un itinerario paesaggistico che si snoda sul territorio delle Langhe e del Roero e di cui fanno parte i Comuni divenuti tappa della *Strada*.

La *Strada* adotta un proprio marchio il cui uso è tutelato e regolamentato ed è riservato esclusivamente a favore dell'Associazione, degli associati o degli aderenti alla *Strada*.

La *Strada* è indicata da apposita segnaletica e le tappe sono caratterizzate per la presenza di elementi comuni d'arredo: il cippo area, la quinta informativa, il cippo panoramico, l'albero delle parole e la panchina romantica.

La *Strada* viene promossa dall'ATL "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero" e da altri punti di informazione locali per mezzo di materiali cartacei, strumenti telematici e multimediali.

Alla *Strada* possono aderire i soggetti ubicati nel territorio delle Langhe e del Roero che posseggono i requisiti descritti nel Regolamento approvato dall'Assemblea.

Alla *Strada* possono inoltre aderire soggetti (come la Provincia, la CCIAA, l'ATL, i Consorzi di tutela e le Associazioni) che, per loro natura, operano non solo nel territorio di riferimento.

Articolo 6 - Modalità di realizzazione dello scopo sociale

Per le attività necessarie al raggiungimento dei propri fini, l'Associazione dovrà:

- a) redigere un prospetto in cui siano indicate le linee guida della gestione della *Strada Romantica delle Langhe e del Roero*;
- b) redigere, di concerto con i rappresentanti di diversi Enti Pubblici e privati coinvolti, uno specifico Regolamento in cui siano indicati i requisiti che devono essere soddisfatti dagli aderenti all'Associazione e all'itinerario turistico della *Strada*.

Alle riunioni dell'Associazione il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, avrà il compito di presentare ai membri dell'Associazione il programma di iniziative previste, il relativo Bilancio Preventivo delle spese e la relativa copertura economica.

Prima di procedere con la realizzazione di qualsivoglia iniziativa, il Presidente, il Direttore e chiunque altro agisca per conto dell'Associazione, sarà tenuto a ottenere preventivamente da parte della maggioranza dei soci, l'approvazione del programma delle iniziative, del relativo Bilancio Preventivo e della relativa copertura economica.

Per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione può richiedere la collaborazione gratuita di personale dipendente di Enti Pubblici o Privati e può avvalersi di lavoro volontario.

L'affidamento di incarichi a consulenti e/o collaboratori esterni, ed eventuali assunzioni di personale, possono essere deliberati dal Consiglio Direttivo in rapporto alle disponibilità finanziarie dell'Associazione, fermo restando la necessità che sia garantita l'adeguata copertura finanziaria delle relative spese.

Articolo 7 - Collaborazione o partecipazione ad altri organismi associativi

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altre associazioni o ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle altre organizzazioni con cui entrerà in contatto durante l'espletamento dei suoi compiti.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea generale, ad altre associazioni od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Titolo III Gli Associati

Articolo 8 - Numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 9 - Tipologie di associati

Sono previste le seguenti categorie associative:

- 1) **Soci Fondatori:** possono essere gli undici Comuni tappa dell'itinerario della *Strada Romantica delle Langhe e del Roero* che hanno costituito l'itinerario nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Leader Plus e aderito all'associazione entro il 31 dicembre 2007, e specificatamente i Comuni di: Veza d'Alba, Magliano Alfieri, Neive, Treiso, Trezzo Tinella, Benevello, Sinio, Cissone, Murazzano, Mombarcaro e Camerana;
- 2) **Soci tappa di nuova adesione:** possono essere i Comuni divenuti tappa della *Strada* successivamente al 31 dicembre 2007, a seguito di delibera di approvazione dell'Assemblea, nel rispetto delle condizioni deliberate dall'Assemblea stessa e fissate nel Regolamento;
- 3) **Soci Sostenitori:** possono essere l'Azienda Turistica Locale "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero", il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Langhe Roero Leader, le Associazioni di Categoria;



- 4) **Soci Ordinari:** possono essere i Musei, le Associazioni Culturali o Sportive o di altro tipo purché senza fini di lucro, gli Enti Pubblici o Privati in forma singola o associata, le imprese che, pur non essendo collocati lungo la *Strada*, desiderano partecipare all'Associazione;
- 5) **Soci Onorari e Benemeriti:** possono essere coloro che, tra gli Enti Pubblici e Privati, con un contributo finanziario o con l'attività prestata in favore dell'Associazione, ne hanno sostenuto le finalità, la nascita e lo sviluppo.
- 6) **Amici della Strada Romantica delle Langhe e del Roero:** possono essere le persone fisiche, le associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro e non a scopo commerciale, che pur non versando contributi economici svolgono attività in sostegno del progetto complessivo di valorizzazione della *Strada Romantica*.

Articolo 10 - Modalità per l'ammissione all'Associazione

L'adesione all'Associazione è consentita a tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che, indipendentemente dalla forma di costituzione, esplicano attività compatibili con le finalità statutarie dell'Associazione stessa e rispondano ai requisiti degli articoli 5 e 9.

Ad ogni categoria di socio è richiesta la permanenza nell'Associazione per almeno un triennio dal momento dell'adesione.

L'ammissione all'Associazione si richiede inoltrando domanda scritta dalla quale deve risultare:

- a) ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio;
- b) tipo di attività esercitata;
- c) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e degli eventuali Regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli Organi dell'Associazione.

Sulla domanda di adesione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo. L'eventuale riconsiderazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnazione.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dall'Assemblea, da versarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la delibera di ammissione diventa inefficace.

La domanda potrà essere successivamente rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota associativa.

Dopo il versamento della quota associativa ad opera del nuovo ammesso, la delibera di ammissione sarà operante ed annotata sul Libro dei Soci.

La quota associativa è altresì dovuta per ogni esercizio successivo all'ammissione.

Articolo 11 - Diritti degli associati

Ad ogni associato fanno capo i seguenti diritti:

- a) intervenire nelle Assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
- b) esercitare il diritto al voto nelle Assemblee;
- c) impugnare le delibere assembleari contrarie allo Statuto o alla legge;
- d) esaminare il Libro delle adunanze delle Assemblee e il Libro dei Soci, ed ottenerne estratto, previo pagamento delle relative spese.

Articolo 12 - Obblighi degli associati

Ad ogni associato fanno capo i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto;
- b) effettuare il conferimento delle quote associative di pertinenza, comprese le eventuali maggiori somme fissate dai Consiglieri;
- c) pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, risarcire l'Associazione dei danni e delle perdite subite a causa delle proprie inadempienze;
- d) attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo;
- e) evitare ogni manifestazione e attività che possano danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine dell'Associazione;
- f) collaborare con l'Associazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, fornendo quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun socio. L'Associazione può utilizzare le notizie

che le pervengono dal socio solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati;

- g) cedere i prodotti o i servizi a condizioni agevolate per le attività di rappresentanza decise dall'Associazione.

Articolo 13 - Perdita della qualità di socio e cause sottostanti

La qualità di socio si perde per decesso se persona fisica o per estinzione dei soci nel caso di persona giuridica, per recesso volontario, per espulsione, per decadenza, per esclusione o per scioglimento dell'Associazione.

La qualità di socio può essere perduta anche nel caso in cui:

- a) non si effettui il versamento della quota associativa annuale entro la scadenza;
- b) vengano meno i requisiti richiesti dal Regolamento dell'Associazione, che sarà redatto dal Consiglio Direttivo nelle prime sedute ed approvato dall'Assemblea generale;
- c) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- d) si svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi dell'Associazione;
- e) l'operato del socio si traduca in danno morale e materiale per l'Associazione.

Articolo 14 - Recesso del socio

La facoltà di recesso può essere esercitata dall'interessato in ogni momento, fatto salvo il vincolo triennale di adesione previsto all'art. 10 comma 2, ma decorrerà soltanto a partire dall'inizio del nuovo esercizio.

Il diritto di recesso può essere esercitato anche nella ricorrenza di continui ed incompatibili dissensi, rilevabili attraverso i verbali delle sedute degli Organi Sociali, fra l'associato e i Consiglieri.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. sei mesi prima della scadenza del triennio o comunque dell'esercizio nel quale intenda recedere; il recesso decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il diritto di recesso può essere esercitato dall'associato nel caso di dissenso dalla deliberazione riguardante il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale in altra località, ove diventi gravoso per l'associato partecipare alle attività dell'Associazione; la dichiarazione di recesso deve essere in questi casi comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione che ha causato il recesso.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso ed ha comunque l'obbligo di mantenere gli impegni, anche economici, precedentemente concordati.

Al Consiglio Direttivo spetta accertare se l'istanza di recesso sia accettabile in ragione delle cause di cui ai commi precedenti o di altre giudicate legittime

Articolo 15 - Esclusione del socio

Costituiscono cause di esclusione dei soci, operanti di diritto, quelle di cui alla previsione dell'art. 2527 del Codice Civile.

Sono altresì cause di esclusione la violazione degli obblighi statutari fissati dall'art. 12 ed ogni grave e colpevole inosservanza del Regolamento o dei provvedimenti regolarmente deliberati dagli Organi Associativi, nonché il rifiuto dell'associato, opposto senza giustificato motivo, dopo sollecito e diffida del Consiglio Direttivo, al pagamento di eventuali debiti verso l'Associazione.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La deliberazione deve prendersi a maggioranza semplice degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere.

La deliberazione di esclusione è notificata al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di accusato ricevimento.

Il ricorso contro l'esclusione, a pena di decadenza, deve essere notificato all'ufficio di presidenza, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell'esclusione e l'eventuale suo accoglimento non dà diritto a risarcimento di danni.

L'esclusione, una volta deliberata e resa definitiva, deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata agli altri associati.

Titolo IV
Organi Sociali: funzionamento e poteri

Capo I
Organi Sociali

Articolo 16 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Revisione;
- d) il Collegio dei Proviviri.

Capo II
Assemblea dei soci

Articolo 17 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci e sua validità

L'Assemblea generale dei Soci, che deve essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno cinque Soci non meno di sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la Sede dell'Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia, per provvedere e per deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, il giorno la data il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fatta almeno ventiquattro ore dopo la prima - è esposto presso la sede sociale dell'Associazione e pubblicato sul sito internet almeno quindici giorni prima dell'Assemblea; se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, tale avviso di convocazione potrà essere inviato a tutti i Soci, per lettera raccomandata o con altre modalità che il Consiglio Direttivo riterrà appropriate, compresi il fax e la posta elettronica o altra modalità idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, senza che il mancato invio ai Soci costituisca mancanza di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione la maggioranza assoluta degli associati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati presenti.

Si precisa che per le nomine del Consiglio Direttivo sarà necessaria la presenza della metà più uno dei Soci Fondatori.

L'Assemblea Generale costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, anche quelli assenti o dissenzienti.

Articolo 18 - Assemblea Straordinaria

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione un numero di associati pari a due terzi degli associati, e in seconda convocazione almeno la metà dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori.

All'Assemblea Straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sullo scioglimento anticipato e sulla nomina dei liquidatori,
- c) sulla proroga della durata dell'Associazione.

Articolo 19 - Composizione dell'Assemblea dei Soci, rappresentanza con delega e diritto di voto

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati dell'Associazione.

Gli Enti soci sono rappresentati da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza dell'Ente.



Il diritto di voto in seno all'Assemblea dei Soci spetta esclusivamente ai soci in regola col pagamento delle quote associative, dei contributi e delle penalità eventualmente dovute, e a condizione inoltre che risultino iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci

Gli aventi diritto all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da soggetti anche non soci, purché non siano Consiglieri, Sindaci, Dipendenti o Assimilati dell'Associazione; ogni intervenuto può rappresentare fino ad altri tre Soci, oltre se stesso.

La delega può essere concessa anche per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Articolo 20 - Presidenza dell'Assemblea, validità delle delibere e verbalizzazione

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente, qualora nominato, o dal membro più anziano di carica del Consiglio.

In occasione di ogni Assemblea, viene eletto un Segretario tra i presenti che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che si tratti di deliberare circa lo scioglimento anticipato dell'Associazione o le modifiche allo Statuto: in tal caso, sia in prima che in seconda convocazione, le delibere devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono normalmente prese con voto palese, salvo che venga richiesto il voto segreto da tanti intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei voti degli associati presenti e rappresentati.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali redatti dal Segretario e trascritti nel Libro delle adunanze dell'Associazione e firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'Assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina in caso di votazioni segrete.

Articolo 21 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, sul Bilancio Consuntivo.

Spetta all'Assemblea generale ordinaria:

- a) l'approvazione del Bilancio Preventivo e delle quote associative annuali;
- b) l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio sociale;
- c) la determinazione delle direttive per l'attività dell'Associazione;
- d) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero nel rispetto di quanto stabilito all'art. 22, e la definizione delle responsabilità;
- e) la nomina del Collegio dei Probiviri;
- f) la nomina dell'Organo di Revisione e dell'eventuale attribuzione del compenso, nel rispetto dell'art. 33;
- g) la definizione delle problematiche di carattere generale imputate all'Associazione;
- h) l'approvazione del Regolamento dell'Associazione;
- i) l'approvazione del programma annuale di attività predisposta dal Direttore;
- j) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo.

Capo III

Il Consiglio Direttivo

Articolo 22 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea con il quorum previsto per le Assemblee Ordinarie e con il consenso di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori, formato da un numero di componenti variabile fino ad un massimo di undici, scelti anche al di fuori della compagine sociale.

Il Consiglio Direttivo sarà così composto:

- 1) almeno un Consigliere in rappresentanza del GAL Langhe Roero Leader e dell'Azienda Turistica Locale "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero",
- 2) almeno due Consiglieri in rappresentanza degli altri soci privati,
- 3) in ogni caso la maggioranza dei Consiglieri sarà nominata in rappresentanza dei Soci Fondatori.

Per la prima volta, la nomina dei membri del Consiglio e del Presidente è effettuata nell'Atto Costitutivo: tale primo Consiglio Direttivo può avere una durata anche inferiore a tre anni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente, che durano in carica per l'intera durata del Consiglio.

Il Presidente ed il Vice-Presidente possono essere riconfermati alla scadenza del loro mandato.

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificazione o motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e si procede alla sua sostituzione.

Articolo 23 - Cooptazione

In caso di morte o di dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria che provvederà alla loro ratifica o sostituzione.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio.

Articolo 24 - Convocazione del Consiglio Direttivo e sua validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi, presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

La convocazione, che deve contenere ordine del giorno, giorno, data e luogo, avviene normalmente mediante comunicazione inviata almeno due giorni prima della seduta a tutti i Consiglieri tramite raccomandata A.R., fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di tale formalità, il Consiglio si reputa validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica.

Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti alla riunione la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 25 - Compensi del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere è gratuita.

Il riconoscimento delle spese sostenute dai Consiglieri per l'espletamento del loro mandato è facoltativo e viene deciso preventivamente dall'Assemblea.

Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto, viene attribuito all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare, tutte o parte delle proprie attribuzioni, compresa la firma sociale e la rappresentanza legale, ad uno o più Consiglieri Delegati, scelti tra i suoi membri. I Consiglieri Delegati potranno agire disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi.

In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- a) l'elezione al proprio interno del Presidente ed, eventualmente, del Vice Presidente;
- b) la nomina del Direttore e la definizione dell'eventuale emolumento;
- c) lo sviluppo e l'attuazione delle azioni finalizzate alla realizzazione degli indirizzi e delle politiche di intervento deliberate dall'Assemblea;
- d) il coordinamento e l'animazione degli eventi afferenti la *Strada* e la vigilanza sul rispetto del Regolamento.
- e) l'assunzione di ogni iniziativa per la migliore realizzazione dello scopo sociale; in particolare l'elaborazione dei progetti da sottoporre, anche in partnership, alle autorità locali, nazionali e comunitarie, pubbliche e private, per l'ottenimento di finanziamenti;

- f) l'affidamento ai suoi membri, a terzi ed a speciali commissioni appositamente nominate, dello studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché del compimento di quei lavori che l'Assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune delle associate;
- g) l'eventuale assunzione di persone o attribuzione di incarichi a professionisti, finalizzati all'attuazione dei compiti statutari.
- h) la decisione sull'adesione a società, Enti e Organismi che abbiano scopi affini e complementari a quelli dell'Associazione;
- i) la predisposizione del Bilancio Preventivo da sottoporre all'Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno;
- j) la predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno;
- k) la convocazione dell'Assemblea generale dell'Associazione;
- l) la decisione sugli investimenti patrimoniali;
- m) la decisione sull'ammissione di nuovi soci.

Articolo 27 - Presidenza del Consiglio, validità delle delibere e verbalizzazione

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

In occasione di ogni riunione, viene eletto un Segretario tra i presenti che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono palesi e prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali trascritti sul Libro Verbali del Consiglio e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 28 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Consiglio Direttivo al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente qualora nominato.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Articolo 29 - Compiti del Presidente

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita le funzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- b) cura la predisposizione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandoli di idonee relazioni;
- c) rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'Associazione – dal Vice Presidente, qualora nominato, e, nel caso di sua assenza o impedimento, questi è sostituito dal membro più anziano di carica del Consiglio.

Articolo 30 - Attribuzioni del Vice Presidente

Il Vice Presidente, qualora nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.



Articolo 31 - Attribuzioni del Segretario

Il Segretario, nominato di volta in volta, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive e formali che si rendano necessarie ed opportune durante lo svolgimento delle riunioni.

Articolo 32 - Compiti del Direttore

Il Direttore è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Al Direttore spetta la gestione dell'attività ordinaria nonché gli aspetti tecnici e organizzativi legati all'attività dell'Associazione.

In particolare il Direttore:

- a) propone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 4;
- b) presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea il programma di iniziative previste e il relativo Bilancio Preventivo delle spese e la relativa copertura economica;
- c) cura tecnicamente ed esegue le attività decise dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- d) mette in atto gli indirizzi e le strategie individuate dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- e) predispone i piani promozionali, i piani di marketing e di sviluppo necessari all'Assemblea per definire le linee guida di sviluppo;
- f) compie tutto quanto è utile e necessario per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) collabora attivamente con il Presidente per lo svolgimento delle sue attività.

Capo IV

Organo di Revisione

Articolo 33 - Attribuzioni dell'Organo di Revisione

Il controllo sulla gestione economico – finanziaria dell'Associazione è affidato ad un Organo di Revisione formato, a scelta dell'Assemblea, da uno o da tre componenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili ed eletti dalla Assemblea dei Soci ogni triennio; il Revisore o i Revisori possono essere rieletti.

Per la prima volta, la nomina dei componenti dell'Organo di Revisione è effettuata nell'Atto Costitutivo: tale primo Organo di Revisione può avere una durata anche inferiore a tre anni.

L'Organo di Revisione dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle scritture contabili dell'Associazione, redigerà una Relazione al Bilancio Consuntivo annuale, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo contabile.

I componenti dell'Organo di Revisione sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Capo V

Collegio dei Probiviri

Articolo 34 - Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può nominare ogni tre anni il Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti di riconosciuta esperienza nel campo del turismo e della cultura e dotati di profonda conoscenza del territorio.

La carica di Probiviro, che può essere riconfermata alla scadenza, è a titolo gratuito.

Al Collegio competono gli interventi in materia di conciliazione tra i Soci in caso di controversie.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e tutte le eventuali controversie tra i soci relativi al rapporto associativo o tra i soci e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Il loro lodo sarà inappellabile.

I Probiviri possono richiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e prendervi parte, previo assenso del Presidente, anche singolarmente.

Titolo V Libri dell'Associazione

Articolo 35 - Libri dell'Associazione

L'Associazione tiene i seguenti Libri Sociali:

- 1) Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- 2) Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- 3) Libro dei Soci.

Tutti gli associati possono prendere visione dei libri di cui ai punti 1) e 3), previa motivata istanza; le copie richieste vengono effettuate dall'Associazione a spese del richiedente.

Titolo VI Bilancio Consuntivo d'esercizio, destinazione degli utili e copertura delle perdite

Articolo 36 - Il Bilancio Consuntivo d'esercizio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, previsto dalla normativa vigente, viene presentato entro il mese di giugno dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea, eventualmente accompagnato dalle relazioni dei Consiglieri.

La richiesta di copie dello stesso è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il Bilancio Consuntivo deve restare depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 37 - Destinazione degli utili dell'esercizio

Qualora conseguiti, la destinazione degli utili d'esercizio deve risultare inderogabilmente conforme ai requisiti mutualistici ai quali è ispirata l'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili netti d'esercizio potranno essere così utilizzati:

- a) ad incremento del fondo associativo comune;
- b) per il finanziamento di iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 38 - Copertura delle perdite dell'esercizio

Le eventuali perdite della gestione possono essere:

- a) coperte con le riserve regolarmente costituite;
- b) coperte con versamenti pro-quota da parte di tutti gli associati.

Titolo VII Finanza e Patrimonio

Articolo 39 - Composizione del Patrimonio associato

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) fondo associativo comune,
- b) immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà dell'Associazione stessa;
- c) eventuali risorse straordinarie.



Articolo 40 - Fondo associativo

Il fondo associativo comune è costituito dai versamenti effettuati dagli associati all'atto della loro ammissione all'Associazione e dalle quote annuali dagli stessi versate.

A norma dell'art. 111 del D.P.R. 917/86 tali somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ma saranno considerate parte integrante della costituzione dell'Associazione.

Il fondo comune, quale patrimonio autonomo, potrà essere in ogni momento aumentato, una o più volte, su conforme delibera del Consiglio Direttivo; in tal caso saranno tutti gli associati, in conformità a quanto sopra detto, a sopportarne gli effetti.

Le quote associative versate e divenute parte integrante del fondo associativo comune non vengono mai restituite.

Articolo 41 - Quota associativa annuale

La quota associativa annuale viene determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, entro il mese di gennaio in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo, e deve essere versata entro 30 giorni dalla delibera assembleare.

L'ammontare della quota annua potrà essere diversificata per tipologia di Socio (Fondatore, Sostenitore, Ordinario, ecc...) e anche all'interno della stessa tipologia di Soci.

Per l'anno 2007 la quota associativa è stabilita per i Soci Fondatori in Euro 300 per i Comuni con abitanti inferiori ai 1.000 ed Euro 500 per i Comuni con abitanti superiori ai 1.000, Euro 100 per i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari.

L'Assemblea dei Soci decide l'importo della quota una tantum dovuta dagli Amici della *Strada Romantica delle Langhe e del Roero* da versarsi al momento dell'adesione.

Articolo 42 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dagli associati;
- b) da eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea in relazioni a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da contributi economici dello Stato, delle Regioni, della UE e di altri Enti o soggetti, pubblici o privati (associazioni e non associazioni);
- d) da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi od associati;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 43 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese, qualora il fondo associativo non fosse sufficiente, saranno a carico delle associate.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Titolo IX

Disposizioni finali

Articolo 44 - Foro competente

Ogni controversia inerente il presente Statuto o l'attività dell'Associazione è di esclusiva competenza del Foro di Alba.

Articolo 45 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune, presenti nel Codice Civile, nelle Leggi successive e nelle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro.

